



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 27 del 04/05/2023

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 -VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 EX ART. 175
D.LGS. 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 19:01, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Di Natale Barbara	Assente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Lorenzo	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Casadei, Ceccarelli, De Leonardis, Guaitoli, Marchei, Marchioni, Murano Brunori, Pari, Tonti e Zilli collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023. Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 30 del 04/04/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023. Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto “Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022, che recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;
- l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (cd. decreto “Aiuti”), in base al quale, ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;

- il comma 775, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 ha previsto il differimento al 30.04.2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, ma nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18.04.2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni riguardanti la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che li compongono, e trova applicazione per le annualità 2022-2023-2024-2025;
- la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica"*

utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria (da € 2.500 a € 155 milioni), stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. **Gestore**: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. **Ente Territorialmente Competente (ETC)**: verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano economico finanziario, nonché definisce i parametri /coefficienti di sua competenza (ad es. fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), elabora il Piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;
3. **ARERA**: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la “procedura di approvazione” del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- l'Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario); in seguito, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino alla citata approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATO l'art. 8 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021, intitolato "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria", in base al quale:

- *"l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari [...] è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti"* (comma 8.1);
- *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo"* (comma 8.5);

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti - allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021), definisce l'ETC come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani

finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione di ARERA n. 363/2021, in base al quale *“In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2”*;

DATO ATTO che ATERSIR, con deliberazione CAMB/2022/56 del Consiglio d'Ambito del 24.05.2022 ha validato il PEF - Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune – periodo 2022-2025;

CONSIDERATO che successivamente ATERSIR con nota PG.AT/2023/0000808 del 27.01.2023 ha dato avvio al procedimento ai fini di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti del secondo periodo regolatorio, ai sensi del citato comma 8.5 della Deliberazione 363/2021;

RILEVATO infine che ATERSIR, con deliberazioni n. 1 del Consiglio locale e n. 40 del Consiglio d'ambito, approvate nelle sedute del 17.04.2023, ha validato ed approvato il PEF 2022-2025 come risultante dalla revisione infra periodo, in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto la bozza anticipata in via informale con e-mail del 06.04.2023, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

ESAMINATO il citato PEF 2022-2025 revisionato per gli anni 2023, 2024 e 2025 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l'anno 2023 un costo complessivo di € 43.190.924;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2022-2025 revisionato, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, il quale provvederà a presentare ad ARERA motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, per la relativa valutazione ed approvazione con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio;

VISTO il comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 di ARERA, in base al quale, al totale dei costi del PEF, possono essere sottratte le seguenti entrate, quando disponibili:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2023 e che, nel rispetto del richiamato comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, si prevede di applicare le seguenti detrazioni per un totale di € 1.261.337:

- € 156.525 a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2022;
- € 1.104.812 da entrate da recupero evasione disponibili come avanzo vincolato TARI;

DATO ATTO che le entrate tariffarie per l'anno 2023, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.629.587, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

€ 43.190.924	-costo complessivo PEF 2023
€ 156.525	-contributo del MIUR
€ 1.104.812	-entrate da recupero evasione
€ 300.000	=TARI immobili comunali
€ 41.629.587	entrate tariffarie 2023

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2023 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse non subiscono aumenti rispetto all'anno precedente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo semplificato, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 e, in particolare, utilizzando i dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

PRESO ATTO che, conseguentemente la previsione del capitolo 490 del bilancio 2023 pari ad € 42.250.000,00 deve essere ridotta ad € 41.929.587,00 (comprensivo dell'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali, finanziato con correlato capitolo di spesa del bilancio), si rende necessaria una specifica variazione al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, come successivamente dettagliato, e riportato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

VISTO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, approvato precedentemente con delibera di C.C., presenta un avanzo vincolato TARI pari ad € 7.347.048,25;

DATO ATTO che attraverso la presente variazione si intende applicare una quota del suddetto avanzo vincolato TARI in misura pari ad € 1.472.079,57 (di cui € 1.104.812,00 per finanziare le sopra citate detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 ed € 367.267,57 a copertura di spese per la gestione del servizio) rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2023-

2025 le conseguenti modifiche, come successivamente dettagliato, e riportato nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto è possibile procedere all'applicazione dell'avanzo disponibile, accantonato e destinato;

CONSIDERATO che le richieste di variazione al bilancio di previsione 2023-2025 sopra anticipate possono essere complessivamente così dettagliate e riassunte:

EU	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Variazione Bilancio 2023	Variazione Bilancio 2024	Variazione Bilancio 2025
E	0000490	T.A.R.I.	-320.413,00	57.575,10	-277.323,20
E	0000001 /27	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ALTRI VINCOLI - APPLICATO PARTE CORRENTE - TARI	1.472.079,57	0,00	0,00
E	0000840	RECUPERO EVASIONE TARI	805.076,26	908.761,81	952.457,95
E	0000850	CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU SCUOLE STATALI	40.410,85	40.410,85	40.410,85
U	0035795	TARI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	70.000,00	45.000,00	0,00
U	0035800	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI	670.000,00	527.548,85	572.548,85
U	0035820	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INSOLUTI TARI COMPETENZA - PEF	929.564,05	0,00	0,00
U	0035825	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INSOLUTI DA RECUPERO EVASIONE TARI	326.144,24	376.623,81	420.319,95
U	0014940	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.445,39	57.575,10	-277.323,20
E	TOTALE VARIAZIONE ENTRATA:		1.997.153,68	1.006.747,76	715.545,60
U	TOTALE VARIAZIONE SPESA:		1.997.153,68	1.006.747,76	715.545,60

DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO, altresì, che dalle variazioni oggetto del presente provvedimento, proposto dal Settore Risorse Tributarie emerge che sono rispettati gli equilibri come da allegato D) parte integrante del presente atto e verranno comunque costantemente monitorati in relazione all'andamento degli accertamenti e degli impegni programmati;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, come modificato con delibera di C.C. precedentemente approvata, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 30 giugno, fermo restando il 30 settembre e 16 dicembre per il pagamento delle successive;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione- per la parte inerente l'approvazione delle tariffe TARI 2023 - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile U.O. Programmazione, Bilancio e Fiscale ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione - per la parte inerente le variazioni di bilancio e l'applicazione dell'avanzo vincolato TARI - e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso in data 20.04.2023, (prot. 139915/2023), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere espresso in data 26.04.2023 dalla 5' Commissione Consiliare;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE** atto del PEF - Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti - per il periodo 2022-2025 (elaborato secondo il MTR-2, di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021) revisionato per gli anni 2023, 2024 e 2025 e validato, con deliberazioni del 17.04.2023 n. 1 del Consiglio locale e n. 40 del Consiglio d'ambito, in corso di pubblicazione, del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

(allegato A), la bozza anticipata in via informale, che espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 43.190.924;

2. **DI DARE ATTO** che ATERSIR, provvederà a presentare ad ARERA motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, per la relativa valutazione ed approvazione con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, come previsto dal comma 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
3. **DI PRENDERE ATTO** che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2023 pari ad € 42.250.000, deve essere ridotta ad € 41.929.587,00 (sulla base del PEF dell'anno 2023 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, compreso l'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali, finanziato con correlato capitolo di spesa del bilancio), con specifica variazione al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. 267/2000, comprendente anche l'adeguamento di altri capitoli riguardanti la gestione TARI, così come dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) e nell'allegato D) parte integrante della presente delibera;
4. **DI DARE**, inoltre, atto che le entrate tariffarie per l'anno 2023, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.629.587,00 come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

€ 43.190.924	-costo complessivo PEF 2023
€ 156.525	-contributo del MIUR
€ 1.104.812	-entrate da recupero evasione
€ 300.000	=TARI immobili comunali
€ 41.629.587	entrate tariffarie 2023

5. **DI DETERMINARE** per l'anno 2023 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che le medesime non subiscono aumenti rispetto all'anno precedente;
6. **DI APPROVARE** le variazioni di bilancio specificatamente dettagliate nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le singole operazioni contabili;
7. **DI APPROVARE** l'applicazione di una quota parte dell'avanzo vincolato TARI, per un importo complessivo di € 1.472.079,57 (di cui € 1.104.812,00 per finanziare le sopra citate detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 ed € 367.267,57 a copertura di spese per la gestione del servizio), rispetto alla quale occorre apportare al bilancio di previsione 2023-2025 le conseguenti modifiche, come riportato nell'allegato D);
8. **DI DARE ATTO** che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio economico – finanziario, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

9. **DI DARE ATTO**, altresì, che con prossima deliberazione di Giunta Comunale, saranno assegnate le risorse conseguenti alle variazioni summenzionate ai responsabili dei Servizi e Centri di Costo interessati ai sensi dell'art. 169, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e verranno apportate le conseguenti variazioni di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis, lettera d);
10. **DI DARE**, inoltre, atto che:
- con le tariffe di cui al precedente punto 5) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
 - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
 - secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con delibera di C.C. precedentemente approvata, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 30 giugno, fermo restando il 30 settembre e il 16 dicembre per il pagamento delle successive;
 - la presente deliberazione e copia del regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
 - il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
 - le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01.01.2023;
 - che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;
11. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA L'URGENZA;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.”

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Magrini (Assessorato al Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile) per l'illustrazione dell'argomento.

Intervengono quindi i Cons.: Renzi, Marcello, Cancellieri; L'Ass. Magrini per le conclusioni.

Presenti n. 30: Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Guaitoli, Lari, Marcello, Marchei,

Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	11	Consiglieri: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	-

Esce il Cons. Marcello. Presenti n. 29 (28 Conss. più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	10	Consiglieri: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	-

Entra il Cons. Marcello. Presenti n. 30 (29 Conss. più il Sindaco).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino